



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA AMMINISTRATIVA**

**DETERMINAZIONE N. 61 DEL 27/04/2022**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO  
ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPO  
NELL'ELBA**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.04.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

**Richiamata** altresì la Delibera di Giunta Comunale n.70 del 13.04.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato concesso all'**Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza di Campo nell'Elba, con sede a Marina di Campo, in Via Fucini n.17, C.F. e P.I. 91000990498**, un sostegno economico pari ad € 8.000,00, a contribuzione delle spese dalla stessa sostenute per l'espletamento del servizio di volontariato al fine di garantire un servizio efficiente alla popolazione residente e agli ospiti stagionali (quali, ad es., le spese per gli stipendi, per l'acquisto del carburante e per gli interventi meccanici ai mezzi impiegati nel servizio), secondo quanto stabilito nel vigente "Regolamento comunale per la concessione di Provvidenze e del Patrocinio del Comune di Campo nell'Elba", che trova copertura al Codice di Bilancio 12/05/1040401/001 – Capitolo 110040506000/0 del Bilancio pluriennale 2022 – 2024, annualità 2022;

**Atteso** che l'Associazione Pubblica Assistenza di Campo nell'Elba fa parte della rete associativa nazionale ANPAS;

**Visto** lo Statuto dell'ANPAS (D.M.10/2/99 pubblicato sulla G.U. n. 43 del 22/2/99 - Modificato dal 53° Congresso nazionale Roma, 30 novembre / 2 dicembre 2018), approvato dalla Prefettura di Firenze il 7 ottobre 2019, che all'art.3 testualmente recita:

***FINALITÀ ED ATTIVITÀ***

*ANPAS si propone di perseguire, senza scopo di lucro, neanche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività tipiche delle reti associative nazionali di cui all'articolo 41, comma 2, del Codice del Terzo Settore (CTS) nonché di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni";*

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 05.03.2016 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento Comunale per la concessione di provvidenze e del patrocinio del Comune di Campo nell'Elba;

**Rilevato** che il contributo da erogare costituisce un sostegno alle spese da sostenere per l'organizzazione delle molteplici iniziative svolte dall'Associazione a vantaggio della popolazione, ed è pertanto qualificabile come forma di incentivo e di promozione di attività sociali rivolte alla comunità, non potendolo intendere in alcun modo quale forma di sponsorizzazione, così come intesa dall'articolo 6 comma 9 del D.L. n.78/2010;

**Vista** la delibera n. 1075 del 23/12/2010 della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, che fornisce delle indicazioni in merito all'applicazione dell'art.6

comma 9 D.L.78/2010, con particolare richiamo al divieto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di effettuare spese per sponsorizzazioni;

**Precisato**, inoltre che, che:

- l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 prevede il divieto per gli enti locali di effettuare spese per sponsorizzazioni;
- la giurisprudenza civile distingue tra:
  - o contratto di sponsorizzazione, inteso come un accordo con cui un soggetto si obbliga, dietro corrispettivo, ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto, il quale, attraverso tale abbinamento, si propone di incrementare la propria notorietà pubblica,
  - o e accordo di patrocinio, in virtù del quale il soggetto che fa associare il nome o un segno distintivo all'attività di un altro soggetto non è un imprenditore commerciale e, conseguentemente, non ricava un vantaggio da incremento di pubblica notorietà;
- la Corte dei Conti ha espressamente statuito che, anche se si volesse interpretare in modo estensivo il concetto di sponsorizzazione, intendendolo non in senso stretto ma in senso lato, in ogni caso il versamento di contributi non è da negare a priori;
- più precisamente, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075/1010/PAR ha deliberato che, pur volendo accogliere un'interpretazione lata di sponsorizzazione, non si deve intendere tale *"il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune o nell'interesse della collettività"*;

**Rilevato** che in virtù dell'interpretazione di cui sopra, la richiesta di contributo in oggetto, è da ritenersi del tutto legittima, in quanto le attività svolte dalla stessa Associazione rientrano nei compiti che il Comune è chiamato a svolgere, nell'esercizio delle sue funzioni e nella tutela dell'interesse della collettività e, più precisamente riguardano attività di carattere socio-sanitario;

**Dato atto** che la successiva liquidazione dell'importo avverrà con separato atto;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147-bis del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

**Dato atto:**

- che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- che il presente pagamento rientra nella disponibilità di cassa dello specifico capitolo del Bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022;

**Dato atto** del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della L.102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. ii. ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

### **DETERMINA**

**1**

**2** - di impegnare la spesa di € 8.000,00 a favore dell'**Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza di Campo nell'Elba**, con sede a Marina di Campo, in Via Fucini n.17, **C.F. e P.I. 91000990493** imputandola al Codice di Bilancio 12/05/1040401/001 - Capitolo 110040506000/0 del Bilancio Pluriennale di previsione 2022/2024 annualità 2022, a sostegno delle spese da sostenere per l'espletamento del servizio di volontariato al fine di garantire un servizio efficiente alla popolazione residente e agli ospiti stagionali (quali, ad es., le spese per gli stipendi, per l'acquisto del carburante e per gli interventi meccanici ai mezzi impiegati nel servizio), secondo quanto stabilito nel vigente "Regolamento comunale per la concessione di Provvidenze e del Patrocinio del Comune di Campo nell'Elba";

**3** - di dare atto che la successiva liquidazione dell'importo avverrà con separato atto di liquidazione;

**4** - di dare atto del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE  
LANDI SANDRA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)